

38-17

ELENCO DEI DOCUMENTI E CERTIFICATI CHE SI TRASMET
TONO IN DOPPIA COPIA ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. =====

-
- 1°) Domanda di alloggio in bello fornita dal sud
detto Istituto;
 - 2°) Stato di famiglia del tipo (uso assegni fami);
 - 3°) Certificato dell'Ufficio II.DD.;
 - 4°) Certificato di residenza nel Comune da tre anni;
 - 5°) Dichiarazione rilasciata dalla proprietaria
della casa Sig.ra Bellipario Angela;
 - 6) Assegno bancario non trasferibile intestato
all'Istituto suddetto dell'importo di L. 600;
 - 7°) Certificato di sfratto rilasciato dal Signor
Conciliatore di Fasano in data 6.8.958;
 - 8°) Istanza del sottoscritto Cofano Domenico.

Fasano, li 28 Agosto 1958. =

Cofano Domenico fu Giacomo

Brindisi...3.4.67....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

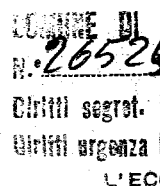
Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 20.109.- versato dal Sig. Costantino Sennarino il 10.7.1959

Tale somma dovrà essere versata
all'interessato perchè ha riscattato l'allog-
gio. -

MI/ta. -

Yoram O?
Lotto 6-2-5/c

Mand. in 725
Oct 10. 7-67



(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Vedi le avvertenze a tergo

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo
I sottoscritt (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o e ed il
denunziant (3)
Sig. COFANO DOMENICO

..... convenzioni che (4) hanno avuto
10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 5/Cdel 6° lotto

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6510 mensili anticipate

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione~~ L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo V. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) *Com.te Ubaldo*

VALLARINO nella sua qualità di *Presidente*

dell' *I. A. G. P.*

dimorant. e (2) *Brindisi* *Via Casimiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

COFANO DOMENICO

Sig.

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) *10 - 8* *196*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appartamento n. C/5 del 6° lotto*
di Case Popolari nel Comune di *FASANO*

Durata della locazione: *dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963*

Corrispettivi pattuiti L. *6510* mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento della legge n. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 26

A *BRINDISI* add. *27 Agosto*

DENUNZIANTE (7)

(Comm. *Com.te Ubaldo G. Vallarino*)

Registrata la presente denuncia, add. *29 AGO 1962* 19 al N. *3048*
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *centodici*

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen-

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. COFANO DOMENICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

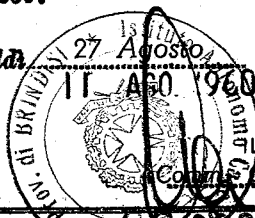
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/c del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.998 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 11 Agosto 1960



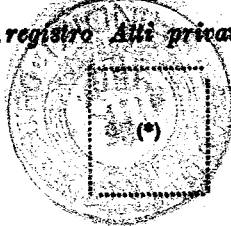
IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 11 Agosto 1960 al N. 1833

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e partecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini della erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

COMUNE DI ...FASANO

• (Provincia di Brindisi)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

certifica che la famiglia cui appartiene il Sig. **COFANO Domenico fu Giacomo**
 o a **Favano** il **12.5.1920** di condizione **Pescatore**
 he - coniugato il **27.1.1947** è iscritta in questo registro di popolazione,
 ta in **Via Oliva n. 37 -** e si compone come segue:

[illegible]

FASANO li 27 Agosto 1958 =

IL SINDACO

Dott. Florindo Perrini



Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il 195
e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. sede provinciale di
Firma del datore di lavoro: Domicilio:

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini della erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Copia per il lavoratore: da esibire ai successivi datori di lavoro per richiedere gli assegni familiari

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----oo0(0)0oo-----

Prot.n. 832
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, li L 4 SET. 1959

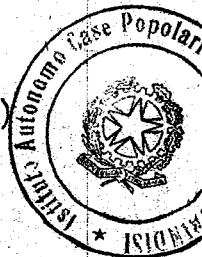
- AL SIG. COFANO Domenico
VIA per la Selva n. 5/c 621
FASANO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]



L'ECCLIASTICA DI
 N. 26524
 Circoli segreti.
 Circoli urgenza
 L'ECCLIASTICA

Certifica che la famiglia cui appartiene il Sig. COFANO Domenico fu Giacomo
 nato a Fasano il 12.5.1920 di condizione Pescatore
 che - coniugato il 27.1.1947 è iscritta in questo registro di popolazione,
 abita in Via Olive n.37 - e si compone come segue:

[illegible]

li 27 Agosto 1958 =

Dott. Florindo Perrini



Vedi le avvertenze a tergo

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini della erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

ELENCO DEI DOCUMENTI E CERTIFICATI CHE SI TRASMETT
TONO IN DOPPIA COPIA ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. =====

- 1°) Domanda di alloggio in bollo fornita dal sud
detto Istituto;
- 2°) Stato di famiglia del tipo (uso assegni fami);
- 3°) Certificato dell'Ufficio II.DD.;
- 4°) Certificato di residenza nel Comune da tre anni;
- 5°) Dichiarazione rilasciata dalla proprietaria
della casa Sig.ra Bellipario Angela;
- 6°) Assegno bancario non trasferibile intestato
all'Istituto suddetto dell'importo di L.600;
- 7°) Certificato di sfratto rilasciato dal Signor
Conciliatore di Fasano in data 6.8.958,
- 8°) Istanza del sottoscritto Cofano Domenico.

Fasano, li 28 Agosto 1958. =

Cofano Domenico fu Giovanni



All'On/le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto COFANO Domenico fu Giacomo, nato a Fasano il 12.5.1920, qui vi residente e domiciliato in Via Olive n.37 p.p.; si onora di precisare a Cotesto On/le Istituto quanto segue:

1°) Che nei confronti del sottoscritto vi é giudio di sfratto per finita locazione della casa suddetta sita in Via Olive n.37 p.p. di proprietà della Sig.ra BELLIPARIO Angela fu Vito, da Fasano, qui vi residente in Contrada Selva n.190;

2°) Che detto sfratto é fissato avanti la Conciliazione di Fasano per il giorno 8, prossimo settembre, per la relativa convalida, come da certificato allegato rilasciato dal Sig. Conciliatore ;

3°) Che nel Comune di Fasano vi é sempre persistenza di penuria di alloggi, ragion per cui il sottoscritto é costretto rivolgersi a Cotesto On/le Istituto, per l'assegnazione di una del tipo Popolare di cui vi é bando di concorso del 1°8.1958. =

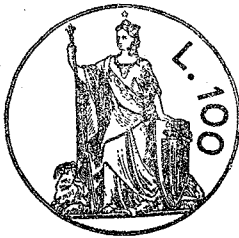
Fiducioso che Cotesto On/le Istituto Vorrà considerare la stretta necessità che incombe sulla famiglia del sottoscritto, porge anticipati ringraziamenti

menti e vivissimi Ossequi.

Con perfetta osservanza

Fasano, li 27 Agosto 1958. =

Lo fa Domenico fu Giacomo



CONCILIAZIONE - FASANO

IL GIUDICE^V CONCILIATORE REGG/te

Dalla scorta degli atti esistenti in questo Ufficio

C E R T I F I C A

CHE: nei confronti del Sig. COFANO Domenico da Fasano
pende giudizio di sfratto dalla casa da questi abi-
tata intimatogli per urgente ed improrogabile neces-
sità della proprietaria della stessa Sig.ra BELLIPARIO
Angela, sita in questa via Olive N. 37.

La suindicata causa iscritta al N. 69 di questo
Ruolo Generale sarà chiamata nell'udienza ordinaria
fissata per il giorno 8 settembre 1958.

In fede si rilascia il presente a richiesta di
Cofano Domenico per gli usi consentiti dalla legge.

Fasano, li 26 agosto 1958.

IL GIUDICE V. CONCILIATORE REGGENTE
(rag. Secondo Adamo Nardelli)





COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice V. Conciliatore Reggente di Fasano-rag.
Secondo Adamo Nardelli ha emesso la seguente SENTEN-
ZA nella causa civile :

TRA:

BELLIPARIO Angela, domiciliata e residente in Fasano-
attrice rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Nicola De Caro-in virtù di mandato a margine dell'-
atto di citazione in data 30-6-1958;

CONTRO;

COFANO Domenico, domiciliato e residente in Fasano,
convenuto, rappresentato e difeso in giudizio dall'-
avv. Michele Mario Mancini, giusta mandato in calce
alla copia della citazione in data 8-9-1958.

OGGETTO: SFRATTO PER URGENTE ED IMPROROGABILE NECES-
SITA'. -

FATTO:

Con atto 3 luglio 1958 per il Messse Turchiarulo
addetto a questa Conciliazione-Bellipario Angela-
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Nicola
De Caro, intimava sfratto per urgente ed improroga-
bile necessità a Cofano Domenico dalla casa di abi-
tazione sita a questa via Olive 37, da questi confet-
ta in regime di proroga, di sua proprietà, =====.

SPECIFICA N. 197
Bollo L. 100
Cronol. . . . " . . .
Scritt. *efin* 45
Cert. conf. . . . " . . . 50
Urg. . . . " . . .
Marca " . . .

TOTALE L. 195

Fasano, li 18-9-1958
IL CANCELLIERE



All'udienza di prima comparizione del 14 luglio 1958,
il procuratore dell'attore riportandosi alla domanda
ne chiedeva l'accoglimento, depositando la denuncia
di fitto. Il convenuto comparso di persona, si opponeva
alla stessa, chiedendo un termine per provvedere alla
sua difesa.

Alla successiva udienza dell'8 settembre 1958, l'avv.
N. De Caro, procuratore dell'attrice, insistiva nella
domanda. Per il convenuto si costituiva il Proc. Dr.

Michele Mario Mancini con mandato in calce alla copia
della citazione, il quale rinunciando alla opposizione
spiegata dal suo rappresentato nell'udienza prece-
dente, chiedeva la compensazione delle spese. Ricono-
sceva, inoltre, il bisogno della locatrice, aderendo
alla convalida dello sfratto con protrazione alla
data di rilascio *per* 31-12-1958.

All'uopo il procuratore della Bellipario, aderiva alla
alla richiesta di compensazione delle spese, nonché
alla protrazione della data di rilascio dell'immobile
per 31-12-1958, insistendo per la convalida dello
sfratto con sentenza munita di clausola.

DIRITTO:

In seguito alla rinuncia da parte convenuta alla
spiegata opposizione in verbale dell'8-9-1958 e.a.,
e al riconosciuto bisogno della locatrice, la deman-

da attrice va accolta pienamente. Le spese, su con-
ce richiesta sono compensate tra le parti. Clausola
non concessa. =====

PER TALI MOTIVI:

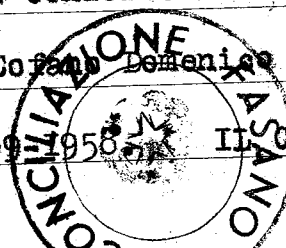
Il Giudice V. Conciliatore Reggente di Fasano;=
reietta e disattesa ogni contraria istanza eccezione
deduzione e difesa; definitivamente pronunciando sul-
la domanda preposta da BELLIPARIO Angela contro COFA-
NO Domenico con atto 3 luglio 1958: la domanda così
come libellata accoglie, e per lo effetto CONVALIDA
lo sfratto intimato per il giorno 31 dicembre 1958,
ordinando al COFANO Domenico di rilasciare per il
detto giorno la casa da esso condotta in locazione
situa in via Olive 37, in piena disponibilità di BEL-
LIPARIO Angela, libera e sgombra da persone e da cose.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra
le parti. Clausola non concessa. =====

Così deciso in Fasano addì 17 settembre 1958. =====

Il Giudice V. Conciliatore: Regg.: F/to: rag. Secondo
Adamo Nardelli. Il Cancelliere: F/to: Floriano Cofano. =
Depositata in Cancelleria addì 17-9-1958. Il Cancel-
liere: F/to: F. Cofano. =

Per copia conforme all'originale rilasciata
a richiesta di Cofano Domenico per gli usi di legge.

Fasano, li 18-9-1958

IL CANCELLIERE: 



DICHIARAZIONE

La sottoscritta BELLIPARIO Angela fu Vito, nata a Fasano il 2.6.1894, quivi residente, in Contrada Selva N.190, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di avere una casa di abitazione sita nell'abitato di Fasano del tipo alla fasanese in Via Olive n.37 p.p. ceduta in fitto al Sig. COFANO Domenico fu Giacomo, sin dal 27.1.1947. -

Dichiara inoltre che tra la sottoscritta Bellipario e il suddetto Cofano Domenico, pende giudizio di sfratto, fissato per il giorno 8.9.1958, avanti questa Conciliazione, per la urgente ed improrogabile necessità di avere la summenzionata casa, per abitarvi con la propria famiglia. ---

In fede rilascia la presente dichiarazione a richiesta di esso Cofano Domenico, da servire per uso assegnazione Case Popolari. ----

Fasano, li 25 Agosto 1958. =

LA DICHIARANTE

Bellipario Angela



UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

SI CERTIFICA

che, ispezionata la matricola dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, non sono giunti altri ed elementi esistenti presso questo Ufficio, in cui non figurano inerte le ditte:

Cofano Domenico fr Giovanni e
Alte Grazia di Schmitt coni. di
Fasom

Si rilascia per in conformità all'uff.
Are Popolani

Mod. 103 N. 7125 Esatto L. 240 per diritti d'ufficio

Ostuni, li

25 AGO. 1958



Il Direttore di 2ª classe
(Comm. Antonio Fedele)



CITTA' DI FASANO

BRINDISI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

IL SINDACO

Dalle risultanze del registro di popolazione

C E R T I F I C A

Che COFANO Domenico, nato a Fasano il 12.5.1920, at
to N.236, ha la residenza in questo Comune sin dalla
nascita e dal 27.1.1947 in questa Via Olive N.37.

In fede si rilascia il presente certificato, a
richiesta di esso interessato, per uso assegnazione
Case Popolari. -----

Fasano, li 27 Agosto 1958. =====

IL SINDACO

Dott. Florindo Perrini



[Handwritten signature]

26512
20
10

41

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome **COFANO Domenico**

luogo di nascita **Fasano (Brindisi)**

data di nascita **12.5.1920 -**

indirizzo attuale **Via Olive n.37 p.p.**

residente nel comune di **Fasano**

data di inizio della residenza **dalla nascita**

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito.

A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

LOCALITÀ

Fasano, via Olive n.37 p.p.

DATA

Fasano, li 27.8.1958

FIRMA

Cofano Domenico fa Giacomo

Documenti ri-

GRUPPO I°

PUNTEGGIO

chiesti:

ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde

Certificato

esattamente, una delle seguenti definizioni che danno di-

dell'Ufficio

ritto ad essere iscritti in questo gruppo.

Sanitario

a

☐

cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto

☐

Comunale

b

☐

soffitta senza acqua e gabinetto

c

☐

Soffitta con acqua e gabinetto

☐

d

☐

Cantina con acqua e gabinetto

☐

Certificato dell'Uf-

GRUPPO II°

ficio del Genio Ci-

☐

ABITAZIONI PERICOLANTI

☐

ile comprovante la

grave pericolosità.

Certificato

GRUPPO III° Superaffollamento familiari. n. mq.

dell'Ufficio

Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona

Sanitario

effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel

Comunale,

foglio di famiglia.

con la pre-

e

☐

Casi previsti nei gruppi I° e II°

cisazione

f

☐

Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto

dell'esatta

g

☐

Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.

superficie.

☐☐

Famiglie che occupano un alloggio normale

ma superaffollato in base ai criteri di cui

sopra (dalla misurazione vanno esclusi i lo-

cali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di

larghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare

locali occupati e le relative superfici.

I locale: metri x metri totale mq.....

II locale: metri x metri totale mq.....

III locale: metri x metri totale mq.....

III locale: metri x metri totale mq.....

Atto esecuti- GRUPPO IV^o SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto
vo di sfratto: per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.)

1) Dichiarazione del datore GRUPPO V^o

di lavoro attestante da quan- DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

do ha avuto inizio il rap- h

porto di lavoro. Nel caso Residenza a:

si tratti di più datori di Indicare il Comune di residenza quando il nucleo

lavoro, presentare il li- familiare risiede in comune diverso dal luogo di la-

bretto di lavoro. 2) Certi- voro del capofamiglia, che non sia collegato con

ficato di residenza del Co- questo, da servizio di trasporto urbano.

mune ove risiede il nu-

cleo familiare.

Dichiarazione del

☐

La circostanza di persona adulta TBC che

Direttore del Di

conviva con bambini, darà diritto ad una

spensario Annu

valutazione supplementare

bereolare

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: superaffollamento

III: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagio alloggiato, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITÀ NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
	da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III, e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	

Allegare certificato del Comune di _____ attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n. _____ anni compiuti di disagio alla data del _____

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

12 GEN. 1959

2632

Al Sig. Domenico COFANO
Via Olive, 37 pp.

FASANO

OGGETTO: Comunicazione.-

Le comunico che la Sua istanza intesa ad ottenere l'assegnazione di un alloggio a locazione semplice è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.

Con successiva comunicazione sarà informata della data, dell'ora e degli altri adempimenti necessari per la presa di possesso dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 5523
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 27-59

- Al Sig. Romenico Caputo

Via Olive n. 37

Fefeno

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via per la Selva lotto 6° scala C interno 5

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.20.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 28.012 come appresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10/7/1959</u> al <u>10/8/1959</u>	
£. <u>1428</u> vano x vani <u>4.20</u>	£. <u>5498</u>
b) - Canone consumo acqua normale	" <u>450</u>
c) - Contributo nelle spese di illuminazione	
alle scale	" <u>15</u>
d) - I. G. E. 3% su a)	" <u>180</u>

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO

£.

6.703

e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) ..

"

20.109

f) - Deposito spese contrattuali

"

1000

T o t a l e

£.

28.012

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 10 luglio corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooO(O)Ooo==-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Cefano Domenico

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7245

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Polano Domenico

Lotto 6° Scala e Int. 5

Via Lu Toranto

Feramo

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.356 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>4.20</u> £ .	<u>6.510</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>196</u>
	<u>7.356</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. COFANO Domenico

Lotto 6^a Scala C Int. 5

Via per Taranto

FASANO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

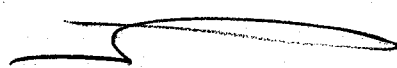
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.375.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



847

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

4740

19 GIU. 1967

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Il sottoscritto COFANO DOMENICO, assegnatario
di un alloggio popolare in locazione semplice sito
in FASANO al 6^a lotto Scala C Int. 5,

C H I R D E

a codesto Spett.le ISTITUTO, la restituzione del
deposito cauzionale a suo tempo costituito, per
aver riscattato il suddetto alloggio.

Con osservanza

Cofano Domenico

Fasano, 16 giugno 1967

COFANO DOMENICO

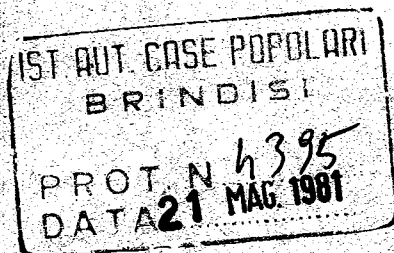
Largo Don Minzone

F A S A N O

V^o lo *giu' Minzone*

lo 21/6/67

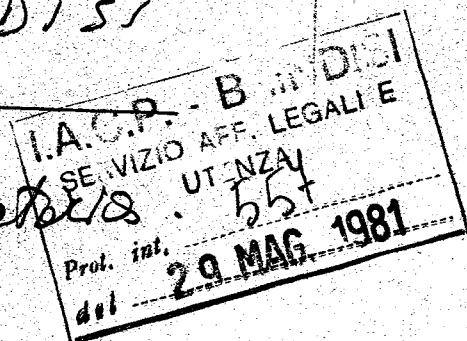
A. De Gili



All' I. A. C. P.

BRINDISI

J. M. Ruffino
D. M. R.



Oggetto: Richiesta quietanza liberatoria

Il sottoscritto Cofano Domenico,
assegnatario di un alloggio popolare
situato in Jarano al largo Don Minzoni, n° 3
(ex Via Treves) scala C int. 5 - Jarano,
avendo ultimato il pagamento rateale
nell'anno 1977, come si evince dall'ultima
bolletta di versamento di c/c postale
n° 811 del 9/11/77 di L. 137.900,
che si allega in fotocopia.

chiede
al Podestà dell'Istituto il
rilascio della quietanza liberatoria.

Jarano, 20/5/81

CON OSSERVAZIONI

Cofano Domenico

DE DICENTI

31.12.81 N. 412492
(verificato)

176CP